



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
c/o Tribunale di Salerno



prot. 1961/2021

**Protocollo d'intesa in materia di intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal D.lgvo 216/2017.**

Stipulato tra:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
- Camera Penale Salernitana

Addì \_\_\_\_\_, presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica, Torre F piano X Cittadella Giudiziaria si sono riuniti:

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

- Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli
- Il Sostituto Procuratore Dott.ssa Claudia D'Alitto, Magrif

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno,

- Il Presidente del COA Avv. Silverio Sica

Per la Camera Penale Salernitana,

- Il Presidente Avv. Luigi Gargiulo

-----

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante: *"Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103"*;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 recante *"Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216"*;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161 recante *"Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"*;

Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi n. 116623.U del 20 luglio 2020, recante *"Indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89-bis disp. att. c.p.p."*;

Visto il provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 1° luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio digitale di cui all'art. 269, comma 1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89-

- bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del predetto c.p.p. e del suindicato decreto ministeriale del 20 aprile 2018;
- Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 e successivi provvedimenti modificativi e integrativi;
- Visto il Regolamento sulla gestione dell'Archivio delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p. emanato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 4.9.2020;

Premesso che

- presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno è installato il server ministeriale contenente l'Archivio Riservato Multimediale ex art. 269 cpp ed è stata allestita la **sala di ascolto** presso stanza n. 19 sita a piano terra della palazzina F della Cittadella Giudiziaria ove insistono 14 postazioni per la fruizione ;
- soggetti abilitati ad accedere all'archivio riservato multimediale sono, ex art. 89-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p. i difensori delle parti private (e, deve ritenersi, queste ultime, accompagnate dai difensori), i loro procuratori, i praticanti, gli interpreti ed i consulenti;

## SI CONVIENE

### A. QUANTO ALLA FRUIZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI FILE MULTIMEDIALI

1. La fruizione degli atti relativi alle intercettazioni da parte del difensore, dei suoi praticanti, dell'interprete e dei suoi consulenti tecnici avviene esclusivamente tramite le postazioni sicure riservate site nella sala di ascolto
2. Nei casi in cui il difensore intenda procedere all'ascolto/visione dei file multimediali presenta alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento la richiesta di fruizione allegando alla stessa la nomina a difensore e, ove si tratti della prima richiesta di accesso all'archivio digitale, la fotocopia (o la copia digitale) del documento di identità e del codice fiscale.
3. Nella richiesta saranno eventualmente indicate le generalità del praticante dal quale eventualmente intenda essere coadiuvato, anche in sostituzione, e di eventuali interpreti o consulenti che parteciperanno alla consultazione.
4. Essa dovrà contenere l'indicazione del procedimento, dei sottofascicoli R.I.T. ed eventualmente dei progressivi che si intende esaminare nonché del lasso temporale per il quale si intende procedere alla fruizione.
5. Ricevuta la richiesta, il Magistrato assegnatario del procedimento la autorizza, previa verifica della legittimazione dell'istante e dell'ostensibilità delle intercettazioni, con la specificazione della durata della possibilità di fruizione e la trasmette all'utente di sportello presso l'Ufficio U.C.I. che, inserendola al sistema, genererà la password da consegnare al richiedente per l'accesso.
6. La password sarà consegnata al difensore richiedente nel più breve termine possibile e, comunque, entro 48 ore nel caso di intercettazioni poste a fondamento di misura cautelare e entro 72 ore negli altri casi. Con apposita mail al suo indirizzo di posta certificata il difensore riceverà appuntamento per ritirare la stampa della password temporanea e procedere alla fruizione. L'atto con la stampa della password sarà rilasciato al difensore dalla Segreteria del PM titolare del procedimento.

7. La fruizione avverrà presso la stanza 19 sita a piano terra della palazzina F della Cittadella Giudiziaria.
8. L'accesso al suddetto locale, ove sono ubicate le postazioni riservate per la fruizione presuppone la sottoscrizione di dichiarazione attestante la indisponibilità di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione ed alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni. All'esterno della stanza sono stati posizionati appositamente armadietti con chiusura a chiave.
9. L'accesso alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 89 -bis, comma 1, disp. att. c.p.p. è annotato, dall'addetto alle sale di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni, nel registro informatizzato denominato *Mod. 37 -bis*. L'annotazione riporta i dati relativi alla identità delle persone che accedono, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti per i quali è intervenuta autorizzazione alla consultazione.

#### B. QUANTO AL RILASCIO DI COPIA DELLE REGISTRAZIONI E DEI FILE MULTIMEDIALI

10. Il rilascio di copia delle registrazioni e dei *files multimediali* aventi natura intercettativa è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento ed è limitato alle intercettazioni acquisite al fascicolo ovvero, nel caso di richiesta conseguente alla emissione di provvedimento cautelare, a quelle non ritenute irrilevanti da parte del giudice e restituite ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p. per la conservazione nell'archivio.
11. A tal fine, qualora non vi abbia proceduto unitamente alla richiesta di fruizione, il difensore presenta la relativa istanza alla Segreteria del Magistrato assegnatario del fascicolo che, previa verifica della legittimazione del richiedente e della ostensibilità delle intercettazioni, eventualmente la autorizza.
12. La richiesta deve in ogni caso contenere l'indicazione del procedimento, dei R.I.T. ed eventualmente dei progressivi di interesse; alla stessa dev'essere allegata, ove già non risultante dagli atti, la nomina a difensore e, ove si tratti della prima richiesta di copie di intercettazioni conferite nell'archivio digitale, la fotocopia (o la copia digitale) del documento di identità e del codice fiscale.
13. Il supporto digitale contenente i file di cui è stata autorizzata la copia può essere ritirato, su appuntamento, previo pagamento dei diritti, presso l'ufficio TIAP della Procura della Repubblica. A tal fine il difensore riceve, nel più breve termine possibile e, comunque, entro 48 ore nel caso di intercettazioni poste a fondamento di misura cautelare e entro 72 ore negli altri casi, sul suo indirizzo di posta certificata una mail in cui viene indicato giorno a partire dal quale è possibile procedere al ritiro.

#### C. QUANTO ALLA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INTERCETTAZIONI

14. Della documentazione relativa al procedimento delle intercettazioni contenuta nella partizione Archivio Riservato del gestore documentale TIAP (richieste del pubblico ministero, decreti autorizzativi, ecc.), le parti private possono prendere visione unicamente

previa istanza, sulla base di uno specifico interesse tramite le postazioni riservate della sala fruizione, come detto allocata al piano 0 della palazzina F della Cittadella Giudiziaria.



15. In particolare l'interessato, dopo il deposito delle intercettazioni, ai sensi degli artt. 268, 415 -bis, comma 2 -bis e 454, comma 2 -bis c.p.p. ovvero dopo la richiesta di archiviazione, nel caso in cui la persona offesa abbia diritto ex art. 408 c.p.p. a ricevere il relativo avviso, presenta alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di coassegnazione, a quella del Magistrato primo assegnatario, richiesta di accesso alla relativa documentazione, unitamente al mandato difensivo, ove già non risultante dagli atti.
16. Il Magistrato assegnatario del fascicolo, previa verifica della legittimazione del richiedente, eventualmente la autorizza. In tal caso la Segreteria rilascia le credenziali per l'accesso all'applicativo ministeriale. Le credenziali rilasciate consentono un unico accesso.
17. L'accesso alle postazioni riservate avviene previa esibizione dell'autorizzazione all'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria preposta alla sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni
18. Laddove la richiesta riguardi l'accesso alla documentazione relativa a singole intercettazioni, previamente indicate, relative a procedimenti diversi rispetto a quello nel quale si esercita il mandato difensivo, l'accesso è subordinato ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto incaricato di curare l'organizzazione e il controllo dell'Ufficio Centralizzato Intercettazioni (U.C.I.).

D. QUANTO AL RILASCIO DI COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INTERCETTAZIONI

19. Il rilascio di copia della documentazione relativa alle intercettazioni, presuppone la loro acquisizione al fascicolo del pubblico ministero o al fascicolo cautelare ed è pertanto disciplinata secondo i criteri ordinari.

E. QUANTO ALLA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DELLE INTERCETTAZIONI

20. La richiesta di consultazione dell'originale cartaceo di documentazione custodita nell'Archivio Riservato Analogico, è ammissibile ai soli effetti della verifica della sua conformità alla copia digitale ed è presentata al Procuratore della Repubblica.
21. Ove la stessa sia autorizzata la consultazione del documento avviene, previo appuntamento, all'interno della sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Bortelli  
